



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 7 DEL 26 FEBBRAIO 2020

Oggetto ART. 3, COMMA 2, LETT. B), L.R. 22 DICEMBRE 2016, N. 37: CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUI RISERVATO ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA C DI PERSONALE PRECARIO DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

IL COMMISSARIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12, istitutiva dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA Sardegna);

VISTA la L.R. 23 settembre 2016, n. 22, recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTO lo Statuto dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 05/03/2007 e modificato con Decreti del Presidente della Regione n. 89 del 05 agosto 2011 e n. 46 del 14 aprile 2017;

VISTA la legge regionale n. 31 del 1998 e sue successive modifiche e integrazioni, recante la Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali);

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 155 del 31/12/2019, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 42/16 del 22 ottobre 2019, il sottoscritto Dott. Roberto Neroni è stato nominato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, commissario straordinario dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);

VISTA la deliberazione dell'Amministrazione unico n. 108 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto di riorganizzazione di Area a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 22/2016;

VISTA la propria delibera n. 1 del 09/01/2020 con la quale l'Ing. Gianpaolo Sanna, dirigente di ruolo di Area, è stato individuato quale Direttore Generale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.R. n. 31/1998, con decorrenza immediata e per un periodo di novanta giorni;

VISTA la legge regionale n. 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione) e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. b), che disciplina lo svolgimento delle procedure di reclutamento speciale transitorio riservato esclusivamente a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto n. 101, convertito in legge 31 ottobre 2013, n. 101;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29/12/2016 inerente "Avvio del Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37";

CONSIDERATO CHE

- nella succitata deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29/12/2016, si provvedeva, tra l'altro, a "a dare attuazione entro il 31.12.2018 rispettivamente alle procedure di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) e c), della L.R. n. 37/2016";
- senonché, con determinazione del Direttore generale n. 963 del 21/03/2019, l'Azienda provvedeva ad approvare il bando di concorso relativo a "concorso per titoli e colloqui riservato alla stabilizzazione di n. 1 unità di categoria C di personale precario dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa – L.R. 22 dicembre 2016, n. 37 – Art. 3, comma 2, lett. b)";
- con determinazione del Direttore generale n. 1355 del 16/04/2019, n. 2114 del 12/16/2019 e n. 68 del 17/01/2020 l'Azienda ha provveduto a nominare e in seguito sostituire i componenti della Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 5 del succitato bando di concorso;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- come risulta dalla pagina web aziendale dedicata alla procedura di stabilizzazione in parola, il relativo concorso si trova già ad una fase piuttosto avanzata, con la pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli e la relativa convocazione dei candidati al colloquio finale;
- in seguito alla nota del Presidente della Regione indirizzata a tutti gli enti del sistema Regione con l'invito ad attenersi all'ordinaria amministrazione, il colloquio finale suddetto, fissato in data ulteriore per il 22/07/2019, è stato rinviato a data da destinarsi "(...) A seguito di sopraggiunte disposizioni da parte della RAS";
- con la medesima determinazione del Direttore generale f.f. n. 68 del 17/01/2020, si è altresì disposto che "(...) il Servizio contabilità, bilancio e risorse umane è autorizzato a portare celermente a termine il procedimento tenuto conto degli atti sin qui prodotti, nonché degli altri atti di competenza della commissione esaminatrice, relativo al concorso per titoli e colloquio

per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato in Area riservato alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 37/2016 per un contingente di n. 1 di personale categoria C”;

- dall'istruttoria del procedimento è emersa la non conformità della procedura in oggetto ai termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. n. 70/31 del 29/12/2016;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. lgs n. 165/2001 prevede che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...)”;

DATTO ATTO ALTRESÌ CHE:

- sebbene i candidati siano titolari di un interesse legittimo alla conclusione della procedura, tale posizione non esclude in ogni caso la responsabilità in capo all'Azienda per danno conseguente ad un atto di annullamento della medesima procedura concorsuale in autotutela nei confronti dei candidati che dimostrino in giudizio una situazione soggettiva di vantaggio destinata, secondo canoni di ragionevolezza e normalità, ad un esito positivo del concorso;
- la procedura di stabilizzazione rappresenta in ogni caso un obbligo di legge, la cui ratio risiede, a mente dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 37/2016 nella volontà del legislatore di disciplinare “(...) le modalità per il superamento del precariato e per la progressiva riduzione del numero dei contratti di lavoro a termine presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (...)” e, al contempo, di “(...) favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratti a termine, compatibilmente con i vincoli assunzionali e nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste dalla normativa vigente (...)”
- la rilevanza riservata dal legislatore alle stabilizzazioni in parola è inoltre ribadita dall'art.3, comma 3, della medesima L.R. n. 37/2016, allorché stabilisce che “ Alle procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), è destinato fino al 50 per cento delle risorse assunzionali complessivamente determinate ai sensi della normativa vigente.”;
- l'indirizzo del legislatore nel garantire priorità alle stabilizzazioni è ulteriormente specificato dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29/12/2016, la quale prevede espressamente che “in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 37/2016, le procedure per il reclutamento ordinario siano avviate nelle amministrazioni del sistema Regione dopo la conclusione delle procedure di reclutamento speciale di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b) della medesima legge;

RILEVATO CHE a fronte delle considerazioni suesposte, è configurabile un interesse pubblico concreto alla conclusione della procedura in oggetto, tenuto conto che nella legge regionale n. 37/2019 non è indicato un termine per la conclusione delle procedure di stabilizzazione;

RILEVATO ALTRESI' CHE il sottoscritto Commissario straordinario, anche a mente dei compiti affidategli dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. n. 42/16 del 22 ottobre 2019, ritiene improcrastinabile, anche al fine di normalizzazione delle attività di programmazione e degli altri atti relativi al personale, ivi compresa l'elaborazione del piano triennale del fabbisogno, la conclusione del procedimento relativo al concorso in oggetto, sebbene oltre il termine del 31/12/2018 previsto dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29/12/2016;

UDITO il Direttore Generale che esprime parere di legittimità sull'atto;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di ritenere improcrastinabile la conclusione della procedura di stabilizzazione ex art. 3, comma 2, lett. b) L.R. n. 37/2016 di cui alla Determinazione del Direttore generale n. 963 del 21/03/2019;
2. di dare conseguentemente mandato al Direttore Generale f.f. di portare a termine il procedimento relativo al "Concorso per titoli e colloqui riservato alla stabilizzazione di n. 1 unità di categoria C di personale precario dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa – L.R. 22 dicembre 2016, n. 37 – Art. 3, comma 2, lett. b)" di cui alla Determinazione del Direttore generale n. 963 del 21/03/2019;
3. di inviare la presente deliberazione all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e all'Assessorato dei lavori pubblici per i controlli di competenza.

Cagliari, 26.02.2020

Il Commissario Straordinario

Dott. Roberto Neroni



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

Il Direttore Generale

(art. 30, comma 1, L.R. 31/1998)

Ing. Gianpaolo Sanna

